



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 giugno 2007 (05.06)
(OR. en)**

10356/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0096 (CNS)**

**RECH 178
ISR 6**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 31 maggio 2007

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: - Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione in via provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

- Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 276 definitivo.

All.: COM(2007) 276 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.5.2007
COM(2007) 276 definitivo

2007/0096 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione in via provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con decisione 2004/576/CE del 29 aprile 2004 il Consiglio ha concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele, entrato in vigore il 12 maggio 2004.
2. Detto accordo associa lo Stato di Israele a tutte le attività dei programmi specifici del Sesto programma quadro della Comunità europea di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea. L'articolo 5, paragrafo 5, del suddetto accordo prevede che, laddove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di RST, l'accordo possa formare oggetto di negoziati o essere rinnovato alle condizioni concordate di comune intesa dalle parti.
3. Il 25 settembre 2005, lo Stato di Israele ha ufficialmente chiesto il rinnovo dell'accordo al fine di essere associato alle attività del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità europea (7PQ).
4. La Comunità ha interesse a rinnovare tale accordo per associare Israele al Settimo programma quadro e consentire di conseguenza la prosecuzione tra le parti di una fattiva cooperazione nei settori scientifico e tecnologico e un'ulteriore integrazione di Israele nello spazio europeo della ricerca.
5. Il 3 ottobre 2006, pertanto, la Commissione ha chiesto al Consiglio di autorizzarla a negoziare il rinnovo dell'accordo vigente. Il 18 dicembre 2006 il Consiglio ha autorizzato i negoziati, compresa la possibilità di un'applicazione in via provvisoria dell'accordo così da consentire ai soggetti giuridici israeliani di partecipare al primo invito a presentare proposte nel quadro del 7PQ con lo status di soggetti stabiliti in un paese associato.
6. Il rinnovo dell'accordo è stato negoziato secondo le direttive allegate alla decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006. I negoziati si sono conclusi il 15 febbraio 2007, quando i rappresentanti autorizzati delle due parti hanno siglato il progetto di accordo allegato.
7. Il progetto di accordo si basa sui principi del vantaggio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi e attività svolti da ciascuna delle parti nei settori disciplinati dall'accordo, della non discriminazione, della effettiva protezione della proprietà intellettuale e dell'equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale.
8. Trattandosi del rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica che associa Israele al programma quadro, il progetto di accordo è basato sui principi fissati dall'accordo precedente, in particolare per quanto concerne il contributo di Israele al bilancio del PQ. Esso è stato tuttavia adeguato alle caratteristiche specifiche del Settimo programma quadro.

In particolare esso prevede la possibile partecipazione di Israele alle strutture istituite ai sensi degli articoli 169 e 171 del trattato CE subordinatamente alle norme (decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo e regolamenti del Consiglio) che saranno adottate per istituire tali strutture e a condizione che dette norme possano essere applicate in Israele. L'accordo prevede che il comitato di ricerca CE-Israele,

nel quale, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo, la Commissione rappresenta la Comunità, decida in merito all'applicabilità di dette norme in Israele. La Commissione invita pertanto il Consiglio a autorizzare la Commissione a adottare in seno al comitato di ricerca CE/Israele la posizione della Comunità sulle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sull'applicabilità in Israele delle norme relative alla creazione delle strutture di cui agli articoli 169 e 171 del trattato CE.

Inoltre l'accordo prevede che il comitato di ricerca CE/Israele possa indicare le regioni di Israele che rispondono ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006¹ del Consiglio e che possono quindi beneficiare delle azioni di ricerca nell'ambito del programma di lavoro "Potenziale di ricerca" del programma specifico "Capacità". La Commissione invita il Consiglio a autorizzare la Commissione a adottare in seno al comitato di ricerca CE-Israele la posizione della Comunità in merito alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo per quanto riguarda l'indicazione di tali regioni.

9. A seguito dell'entrata in vigore del 7PQ, alla luce del fatto che gli Stati associati versano contributi annui ai relativi bilanci e visti i tempi necessari per negoziare il rinnovo del contratto, si propone di applicare l'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007 subordinatamente alla conclusione dello stesso in una data successiva.
10. Infine i rappresentanti delle due parti hanno concordato di allegare una dichiarazione congiunta delle parti contraenti finalizzata a stabilire strette consultazioni in vista della creazione delle nuove strutture che attuano gli articoli 169 e 171 del trattato CE.
11. Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione propone che il Consiglio:
 - approvi per conto della Comunità europea le decisioni allegate;
 - notifichi alle autorità israeliane che le procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo sono state espletate dalla Comunità europea.

¹ GU L 210 del 31.7. 2006, pag. 25.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione in via provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

Having regard to the proposal from the Commission²,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato con lo Stato di Israele, a nome della Comunità, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica che stabilisce anche l'applicazione in via provvisoria dell'accordo rinnovato a decorrere dal 1° gennaio 2007. Questa applicazione in via provvisoria doveva consentire agli organismi israeliani di partecipare ai primi inviti a presentare proposte del Settimo programma quadro.
- (2) I negoziati hanno consentito ai rappresentanti delle due parti di siglare il 15 febbraio 2007 il progetto di accordo.
- (3) Occorre firmare l'accordo negoziato dalla Commissione in previsione di una sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea, da un lato, e lo Stato d'Israele, dall'altro, con riserva della sua conclusione in data successiva, e la dichiarazione congiunta allegata all'accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea, da un lato, e lo Stato d'Israele, dall'altro, si applica in via provvisoria.

²

...

Articolo 3

1. La Commissione adotta la posizione della Comunità all'interno del comitato di ricerca CE-Israele, istituito dall'articolo 4 dell'accordo, in merito alle decisioni di cui all'allegato I.I.1 dello stesso per quanto riguarda l'applicabilità in Israele delle norme relative alla creazione delle strutture di cui agli articoli 169 e 171 del trattato CE.
2. La Commissione adotta la posizione della Comunità all'interno del comitato di ricerca CE-Israele, istituito dall'articolo 4 dell'accordo, in merito alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dello stesso che indica le regioni di Israele che possono beneficiare delle azioni di ricerca nell'ambito del programma di lavoro "Potenziale di ricerca" del programma specifico "Capacità".

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la
Comunità europea e lo Stato di Israele**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato con lo Stato di Israele, a nome della Comunità, il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica;
- (2) Questo accordo è stato firmato il xxxxxx a Bruxelles, a nome della Comunità, fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva.
- (3) È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele è approvato a nome della Comunità³.

³ Per il testo dell'accordo cfr. GU L xxxxx.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità alla notifica di cui all'articolo 5 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnica

tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata la 'Comunità',

da una parte

e

LO STATO DI ISRAELE:

di seguito 'Israele',

dall'altra,

in appresso denominati 'le parti',

CONSIDERATA l'importanza della cooperazione scientifica e tecnologica attuale tra Israele e la Comunità e il loro interesse reciproco a rafforzarla nell'ambito dell'istituzione dello Spazio europeo della ricerca,

CONSIDERANDO che Israele e la Comunità stanno attuando programmi di ricerca in settori di interesse comune,

CONSIDERANDO che Israele e la Comunità possono trarre reciproco vantaggio dalla cooperazione a tali programmi,

CONSIDERATO l'interesse di entrambe le parti a incoraggiare l'accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo in Israele, da un lato, e ai programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico dall'altro,

CONSIDERATO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro, è entrato in vigore il 1° giugno 2000 e che in base a detto accordo le parti si impegnano a intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica e a definire le intese necessarie per il conseguimento di tale obiettivo in accordi separati che devono essere conclusi specificatamente a tal fine,

CONSIDERANDO che la Comunità e Israele hanno concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica per la durata del Sesto programma quadro, che prevede il rinnovo dell'accordo medesimo a condizioni da stabilire di comune intesa,

CONSIDERANDO che, con decisione n. 1982/2006/CE⁴ il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), in appresso denominato "Settimo programma quadro",

CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo e qualsiasi attività condotta nell'ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con Israele nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Israele viene associato, alle condizioni stabilite o menzionate nel presente accordo e nei suoi allegati, al Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (in appresso "Settimo programma quadro CE"), istituito con la decisione n. 1982/2006/CE, con il regolamento (CE) n. 2321/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 1906/2006⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) e con le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE del Consiglio.
2. Oltre all'associazione menzionata al paragrafo 1, la cooperazione può comprendere:
 - regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica di Israele e della Comunità in materia di ricerca e sulla pianificazione di detta politica,
 - scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione,
 - trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca in Israele e nella Comunità europea, nonché sui risultati del lavoro svolto nell'ambito del presente accordo,
 - riunioni congiunte,
 - visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri,
 - contatti regolari e continui fra i responsabili dei programmi o dei progetti dello Stato di Israele e della Comunità,
 - partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop.

⁴ GU L 412 del 30.12.2006.

⁵ GU L 391 del 30.12.2006.

Condizioni riguardanti l'associazione di Israele al Settimo programma quadro CE

1. Fatte salve le condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II, i soggetti giuridici stabiliti in Israele partecipano alle azioni indirette e alle attività del Centro comune di ricerca del Settimo programma quadro CE alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea. Agli organismi di ricerca israeliani si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell'ambito dei programmi comunitari applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e di Israele.

Fatte salve le condizioni stabilite dagli allegati I e II, i soggetti giuridici stabiliti nella Comunità partecipano ai programmi e ai progetti di ricerca israeliani su temi analoghi a quelli del Settimo programma quadro CE alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici stabiliti in Israele. Nel quadro del presente accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese associato al Settimo programma quadro CE (paese associato) sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti stabiliti in uno Stato membro, purché il paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici israeliani gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.

2. Israele versa per ogni anno di validità del Settimo programma quadro CE un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea. Il contributo finanziario di Israele viene aggiunto all'importo globale degli stanziamenti d'impegno iscritti ogni anno nel bilancio generale dell'Unione europea per far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle varie attività connesse con l'attuazione, la gestione e l'esecuzione del Settimo programma quadro CE. Le disposizioni che regolano il calcolo e il versamento del contributo finanziario di Israele sono stabilite all'allegato III.
3. I rappresentanti di Israele partecipano in qualità di osservatori ai comitati del Settimo programma quadro CE istituiti dalla decisione 2006/512/CE del 17 luglio 2006⁶, che modifica la decisione 1999/468/CE. Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti israeliani solo durante le votazioni. Israele viene informato del risultato di dette votazioni. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

I rappresentanti di Israele possono partecipare alle riunioni del comitato della ricerca tecnica e scientifica (CREST). Detto comitato si riunisce senza i rappresentanti israeliani solo durante le votazioni e in casi eccezionali. Israele viene informato del risultato di dette votazioni.

⁶ GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

4. I rappresentanti di Israele partecipano in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.
5. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti israeliani che partecipano ai lavori dei comitati e degli organismi di cui al presente articolo, o a altre riunioni connesse con l'attuazione del Settimo programma quadro CE, organizzate dalla Comunità, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 3

Rafforzamento della cooperazione

1. Le parti si impegnano, conformemente alle proprie legislazioni vigenti, a facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.
2. Le parti garantiscono che non saranno imposti oneri fiscali o tasse sulla transazione relativa al trasferimento di fondi tra la Comunità e Israele qualora detti fondi siano necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 4

Comitato di ricerca CE-Israele

1. È istituito un comitato misto denominato “comitato di ricerca CE-Israele”, incaricato di:
 - verificare e valutare lo stato di attuazione del presente accordo,
 - esaminare qualunque misura atta a migliorare e sviluppare la cooperazione;
 - avere regolari scambi di opinioni sugli orientamenti futuri e sulle priorità della politica di Israele e della Comunità in materia di ricerca, nonché sulla pianificazione di detta politica, e sulle prospettive della cooperazione.
2. Il comitato può indicare su richiesta di Israele le regioni di Israele che rispondono ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006⁷ del Consiglio e che possono quindi beneficiare delle azioni di ricerca nell'ambito del programma di lavoro “Potenziale di ricerca” del programma specifico “Capacità”.
3. Il comitato di ricerca CE-Israele, composto da rappresentanti della Commissione e di Israele, adotta il proprio regolamento interno.

⁷ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25-78.

4. Il comitato di ricerca CE-Israele si riunisce almeno una volta l'anno. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta dell'una o dell'altra parte.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Gli allegati I, II, III e IV costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Il presente accordo è concluso per l'intera durata del Settimo programma quadro CE. Esso entra in vigore alla data in cui ciascuna delle Parti ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine e viene applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente accordo può essere modificato solo previo consenso scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura applicata all'accordo attraverso i canali diplomatici. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno sei mesi attraverso i canali diplomatici. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia o della scadenza del presente accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso. Le parti risolvono di concerto le eventuali altre conseguenze dovute alla denuncia o alla scadenza dell'accordo.

3. Se una delle parti informa l'altra parte che non intende concludere l'accordo, si è convenuto che:
 - la Comunità rimborsa a Israele il suo contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
 - tuttavia, gli stanziamenti impegnati dalla Comunità in relazione alla partecipazione dei soggetti giuridici israeliani alle azioni indirette, ivi compresi i rimborsi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sono dedotti dalla Comunità dai suddetti rimborsi,
 - i progetti e le attività avviate durante l'applicazione in via provvisoria e ancora in corso al momento della suddetta notifica sono portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dell'accordo.
4. Ove la Comunità decida di modificare il Settimo programma quadro CE, notifica allo Stato di Israele il contenuto esatto delle modifiche entro una settimana dalla data di adozione delle stesse da parte della Comunità. In caso di revisione o estensione dei programmi di ricerca, Israele può mettere fine all'accordo con un preavviso di sei mesi. Le parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione della Comunità.
5. Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, un nuovo accordo può formare oggetto di nuovi negoziati o essere rinnovato alle condizioni concordate di comune intesa dalle parti.

6. Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite da quest'ultimo, e, dall'altra, al territorio dello Stato di Israele.
7. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ISRAELE

Ai fini del presente accordo, per “soggetto giuridico” si intende qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

I. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici di Israele alle azioni indirette del Settimo programma quadro CE

1. La partecipazione e il finanziamento dei soggetti giuridici stabiliti in Israele alle azioni indirette del Settimo programma quadro CE sono soggette alle condizioni stabilite per i “paesi associati” dal regolamento (CE) n. 2321/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 1906/2006. Qualora la Comunità adotti decisioni di attuazione degli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea, Israele deve essere autorizzato a partecipare alle strutture create in virtù di dette disposizioni, subordinatamente ai regolamenti e alle decisioni che saranno adottati per istituire tali strutture e a condizione che detti regolamenti e decisioni possano essere applicati in Israele. Il comitato congiunto decide in merito all'applicabilità di detti regolamenti e decisioni in Israele.

I soggetti giuridici stabiliti in Israele sono ammessi a partecipare alle azioni indirette basate sugli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea alle stesse condizioni dei soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri .

I soggetti giuridici stabiliti in Israele sono ammessi a beneficiare, alle stesse condizioni dei soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri, ai mutui che la BEI eroga a sostegno degli obiettivi di ricerca fissati nell'ambito del Settimo programma quadro (Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi).

2. I soggetti giuridici di Israele sono presi in considerazione, al pari dei soggetti giuridici della Comunità, ai fini della selezione di un numero adeguato di esperti indipendenti per i compiti e alle condizioni stabiliti agli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1906/2006, nonché per la partecipazione a vari gruppi e comitati consultivi del Settimo programma quadro CE, tenendo conto delle abilità e delle conoscenze adeguate all'espletamento di tali compiti.
3. Conformemente al regolamento (CE) n. 1906/2006 e ai regolamenti finanziari della Comunità europea, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi dalla Comunità con un soggetto giuridico dello Stato di Israele per la realizzazione di un'azione indiretta prevedono lo svolgimento di controlli e audit da parte della Commissione o della Corte dei conti, o sotto l'autorità di queste due istituzioni. Le competenti autorità israeliane provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e audit.

II. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea ai programmi e ai progetti di ricerca di Israele

1. La partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nella Comunità, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell'Unione europea o al diritto comunitario, ai progetti dei programmi di RST israeliani può richiedere la partecipazione congiunta di almeno un soggetto giuridico israeliano di ricerca. Tali proposte di partecipazione devono essere pertanto presentate unitamente a uno o più soggetti giuridici israeliani.
2. Fatti salvi il paragrafo 1 e l'allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità che partecipano a progetti di ricerca israeliani nell'ambito dei programmi di RST, e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti per l'attuazione di detti progetti di disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Israele, in materia di esecuzione dei programmi di RST, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale, applicabili ai soggetti giuridici israeliani e tali da garantire un trattamento equo, tenuto conto della natura della cooperazione fra Israele e la Comunità europea in questo settore.

Il finanziamento dei soggetti giuridici stabiliti nella Comunità che partecipano a progetti di ricerca israeliani nell'ambito dei programmi di RST sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti in Israele, in materia di esecuzione dei programmi di RST, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale, applicabili ai soggetti giuridici non israeliani che partecipano ai progetti di ricerca israeliani nell'ambito di programmi di RST. Se i soggetti giuridici non israeliani non beneficiano di finanziamenti, i soggetti giuridici comunitari sostengono le proprie spese, ivi compresa la parte relativa di costi amministrativi e di gestione generale del progetto.

3. A seconda della natura del progetto, le proposte possono essere presentate:
 - (i) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro (Ministry of Industry, Trade and Labor), per i progetti congiunti di ricerca e sviluppo nel settore industriale da eseguire con imprese israeliane. Non sono previsti settori specifici in questo programma di ricerca e sviluppo. Pertanto si possono proporre progetti congiunti in qualunque settore della ricerca e dello sviluppo industriale. Inoltre, nell'ambito del programma Magnet le imprese israeliane possono presentare proposte di cooperazione con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità. A tal fine è necessario l'accordo del consorzio competente e della direzione del programma Magnet;
 - (ii) al ministero della Scienza, della Cultura e dello Sport (The Ministry of Science, Culture and Sport) per la ricerca strategica nei settori prioritari. I temi sono stabiliti annualmente e precisati in un invito a presentare proposte aperto;
 - (iii) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero dell'Agricoltura - Fondo per lo sviluppo della ricerca agricola (Ministry of Agriculture - The Funds for the Encouragement of Agricultural Research);

(iv) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero delle Infrastrutture nazionali (Ministry of National Infrastructures), nei settori dell'energia, dello sviluppo delle infrastrutture e delle scienze della Terra;

(v) all'Office of the Chief Scientist presso il ministero della Sanità (Ministry of Health) e al Consiglio della ricerca medica (Medical Research Council) di recente istituzione, nel quale è stata integrata l'Agenzia di finanziamento della ricerca biomedica (Agency for Biomedical Research).

4. Israele informa regolarmente la Comunità e i soggetti giuridici israeliani di ricerca in merito ai programmi israeliani in corso e alle possibilità di partecipazione esistenti per i soggetti giuridici europei stabiliti nella Comunità.

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I. Applicazione

Agli effetti del presente accordo: per “proprietà intellettuale” si intende la definizione data dall’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967 e per “conoscenze” si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o no, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquistati in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti

1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell’altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo, e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti che sono applicabili alla parti, in particolare l’accordo TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio amministrato dall’Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (atto di Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (atto di Stoccolma 1967).
2. I soggetti giuridici di Israele che partecipano a un’azione indiretta del Settimo programma quadro CE sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1906/2006 e dalle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi con la Comunità europea; allo stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al punto 1. Quando Israele partecipa a un’azione indiretta del Settimo programma quadro CE attuata conformemente all’articolo 169 del trattato che istituisce la Comunità europea, Israele è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti per gli Stati membri partecipanti dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla convenzione di sovvenzione e/o contratto sottoscritti con la Comunità europea; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al paragrafo 1.
3. I soggetti giuridici della Comunità che partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca israeliani sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Israele che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca; nello stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al paragrafo 1.

III. Diritti di proprietà intellettuale delle parti

1. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito:

- (a) la parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Quando il loro ruolo rispettivo nei lavori non può essere verificato, le parti sono proprietarie congiuntamente di queste conoscenze.
 - (b) la parte proprietaria delle conoscenze concede all'altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.
2. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito.
- (a) in caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;
 - (b) tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati ed informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotte a norma delle presenti disposizioni, devono indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno cooperativo delle parti.
3. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni esclusive si applicano le regole specificate qui di seguito.
- (a) all'atto di comunicare all'altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare.
 - (b) la parte che riceve dette informazioni, può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni esclusive ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo;
 - (c) previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 2. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche.
 - (d) le informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni tra le parti indette ai sensi del presente accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali

informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse, ai sensi del punto 1.

- (e) ciascuna parte si impegna a assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive ricevute ai sensi dei paragrafi 1 e 3. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nei punti 1 e 3, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

ALLEGATO III

REGOLE RELATIVE AL CONTRIBUTO FINANZIARIO DI ISRAELE AL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO CE

I. Calcolo del contributo finanziario di Israele

1. Il contributo finanziario di Israele al Settimo programma quadro CE è calcolato su base annuale in proporzione o in aggiunta all'importo globale disponibile ogni anno nel bilancio generale dell'Unione europea per gli stanziamenti di impegno necessari per l'attuazione, la gestione e l'esecuzione del Settimo programma quadro CE.
2. La proporzione in base al quale viene determinato il contributo finanziario di Israele si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo di Israele, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi degli Stati membri dell'Unione europea e di Israele. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici riguardante lo stesso anno della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.
3. La Commissione comunica ad Israele, quanto prima e comunque non oltre il 1° settembre dell'anno che precede ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni e la relativa documentazione:
 - gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del Settimo programma quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea;
 - l'importo stimato dei contributi finanziari, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio, corrispondenti alla partecipazione di Israele al Settimo programma quadro CE, conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.

Dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale, la Commissione comunica a Israele, nello stato delle spese corrispondenti alla partecipazione di Israele, gli importi definitivi menzionati al primo trattino.

II. Versamento del contributo finanziario di Israele

1. Entro al più tardi gennaio e giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge a Israele una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente protocollo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

sei dodicesimi del contributo di Israele entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi. Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro 60 giorni dal ricevimento della domanda inoltrata in gennaio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio: il conguaglio relativo avverrà in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi inoltrata al più tardi in giugno.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua applicazione in via provvisoria. Se

tale richiesta viene presentata dopo il 15 giugno, essa prevede il versamento, entro 60 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo di Israele, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

2. Il contributo israeliano è espresso e corrisposto in euro. I versamenti di Israele sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica alla gestione degli stanziamenti.
3. Il contributo dovuto da Israele in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al punto 1. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo dà luogo a un pagamento, da parte di Israele, di interessi di mora sull'importo restante alla data di scadenza, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, alla data di scadenza, maggiorato dell'1,5%.

Se il ritardo del pagamento del contributo è tale da compromettere significativamente l'attuazione e la gestione del programma, la Commissione sospende la partecipazione di Israele al programma per l'esercizio finanziario considerato, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni feriali a decorrere dall'invio ad Israele di una lettera di sollecito ufficiale, fatti salvi gli obblighi che spettano alla Comunità in virtù delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti già conclusi relativi all'esecuzione di determinate azioni indirette.

4. Entro il 31 maggio dell'anno che segue ciascun esercizio finanziario, la Commissione prepara ed invia a fini informativi a Israele un prospetto dello stato delle risorse assegnate al Settimo programma quadro per il precedente esercizio finanziario, compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.
5. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, nello stabilire il conto di gestione, la Commissione provvede a regolarizzare i conti relativi alla partecipazione di Israele. Detta regolarizzazione tiene conto delle modifiche avvenute, in seguito a trasferimenti, annullamenti, disimpegni, riporti o bilanci rettificativi e suppletivi nel corso dell'esercizio finanziario. Detta operazione viene effettuata con il secondo versamento per l'esercizio seguente, e in luglio 2014 per l'ultimo esercizio finanziario. Le regolarizzazioni successive sono effettuate ogni anno fino al luglio 2016.

**CONTROLLO FINANZIARIO DEI PARTECIPANTI ISRAELIANI AI
PROGRAMMI COMUNITARI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO**

I. Comunicazione diretta

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al Settimo programma quadro CE stabiliti in Israele e con i loro subappaltatori, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.

II. Audit

1. Conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006⁸ del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e al regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006⁹ della Commissione che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e alle altre regole di cui al presente regolamento, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Israele possono contenere disposizioni per consentire ai funzionari della Commissione, o a qualsiasi altra persona incaricata all'uopo dalla Commissione, di eseguire in ogni momento audit di tipo scientifico, finanziario, tecnologico o di altro tipo nelle sedi dei partecipanti o dei loro subappaltatori.
2. Il personale della Commissione, della Corte dei conti europea e altro personale incaricato dalla Commissione deve avere adeguato accesso ai siti, alle opere e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie per realizzare tali controlli, anche in formato elettronico, a condizione che tale diritto di accesso sia stato concordato e sia indicato esplicitamente nelle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo che vedono la partecipazione di soggetti israeliani.
3. I controlli possono essere effettuati dopo la scadenza del settimo Programma quadro CE e Euratom o del presente accordo e con le modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione o nei contratti in questione.
4. L'autorità competente israeliana, designata dal governo di Israele, deve essere informata in anticipo dei controlli da effettuare in territorio israeliano. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

⁸ GU L 390 del 30.12.2006.

⁹ GU L 227 del 19.8.2006.

III. Controlli in loco

1. Nell'ambito del presente accordo, la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei partecipanti e relativi subappaltatori israeliani, conformemente ai termini e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96¹⁰.
2. I controlli e le ispezioni in loco sono preparate e effettuate dalla Commissione in stretta cooperazione con l'autorità competente israeliana designata dal governo di Israele, come indicato nell'**appendice A** del presente allegato. L'autorità designata deve essere informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e ispezioni così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, gli agenti delle autorità israeliane competenti possono partecipare ai controlli e alle ispezioni in loco.
3. Se le autorità israeliane interessate lo desiderano, i controlli e le ispezioni in loco sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
4. Qualora i soggetti partecipanti al Settimo programma quadro CE oppongano resistenza ai controlli o alle ispezioni in loco, le autorità israeliane, operando in conformità con le norme e i regolamenti nazionali, prestano assistenza agli ispettori della Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per consentire loro di portare a termine i controlli o le ispezioni in loco.
5. La Commissione informa prima possibile le autorità competenti israeliane di eventuali casi o sospetti di irregolarità emersi nel corso dei controlli o delle ispezioni in loco. La Commissione è comunque tenuta a informare dette autorità dei risultati dei controlli e delle ispezioni.

IV. Informazione e consultazione

1. Ai fini di un'adeguata applicazione del presente allegato, le autorità competenti di Israele e della Comunità si scambiano regolarmente informazioni, ad esclusione di quelle proibite o non autorizzate dalle norme e regolamenti nazionali, e effettuano consultazioni su richiesta di una delle due parti.
2. Le autorità competenti israeliane informano la Commissione in tempi ragionevoli di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo.

V. Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente allegato sono coperte dal segreto professionale e protette allo stesso modo in cui informazioni analoghe sono protette dalla legge israeliana e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Dette informazioni non possono essere comunicate a persone che non siano quelle delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri o di Israele, le cui funzioni

¹⁰ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

impongano legalmente che ne siano a conoscenza, né possono essere utilizzate per altri fini che non siano quelli di garantire una protezione efficace degli interessi finanziari delle parti¹¹.

VI. Misure e sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione del diritto penale israeliano, la Commissione può adottare misure o sanzioni amministrative conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002, modificato dai regolamenti (CE, Euratom) n. 1995/2006 e (CE, Euratom) n. 2342/2002 del Consiglio, modificati dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

VII. Riscossione e esecuzione

Le decisioni adottate dalla Commissione nell'ambito di applicazione del presente accordo che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Israele mediante procedimento civile in un tribunale israeliano. Le pertinenti disposizioni di esecuzione sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione che vedono la partecipazione di soggetti israeliani. La formula esecutiva è trasmessa al tribunale israeliano, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo israeliano, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali israeliane. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria inserita in una convenzione di sovvenzione e/o in un contratto nell'ambito del Settimo programma quadro CE e Euratom hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

¹¹ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

APPENDICE A

Ai fini dell'articolo III dell'allegato IV e per quanto concerne le questioni di natura civile o amministrativa, l'autorità israeliana designata è l'"Office of the Chief Scientist" presso il ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro (Ministry of Industry, Trade and Labor). Tuttavia per questioni relative all'esecuzione di ispezioni o indagini, l'autorità israeliana designata è il Dipartimento degli affari internazionali dell'avvocatura dello Stato presso il ministero israeliano della giustizia.

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA

e

dello STATO DI ISRAELE:

riuniti a ... il ... per la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea, da un lato, e lo Stato d'Israele, dall'altro, hanno adottato la seguente dichiarazione congiunta:

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti finalizzata a stabilire strette consultazioni in vista della creazione di nuove strutture per dare attuazione agli articoli 169 e 171 del trattato CE.

Fatta a.....

Per le Comunità europee

Per lo Stato di Israele

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI FINALIZZATA A
STABILIRE STRETTE CONSULTAZIONI IN VISTA DELLA CREAZIONE DI
NUOVE STRUTTURE PER DARE ATTUAZIONE AGLI ARTICOLI 169 E 171 DEL
TRATTATO CE.**

Allo scopo di garantire un'adeguata attuazione dell'allegato I.I.1 del presente accordo, le due parti dichiarano che Israele sarà informato per tempo, e con le modalità opportune, dei lavori preparatori relativi a strutture basate sugli articoli 169 e/o 171 del trattato CE da attuare nell'ambito del Settimo programma quadro.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla firma e conclusione per conto della Comunità europea dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da un lato, e lo Stato di Israele dall'altro.

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Supporto strategico e coordinamento per le direzioni generali RTD, JRC, ENTR, INFSO e TREN.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1 Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

- La partecipazione di soggetti giuridici israeliani alle azioni indirette e le spese legate all'attuazione dell'accordo (spese di viaggio di esperti europei e di funzionari CE in missione, workshop, seminari, riunioni) saranno iscritte nelle linee di bilancio specifiche dei programmi specifici del programma quadro della Comunità europea (XX. 01.05.03).

- Partecipazione di Israele

Capitolo 6013 (titolo 6, entrate), articoli 10.02.02, 02.04.03, 06.06.04, 08.21.04, 09.04.02, (spesa).

Il contributo di Israele al bilancio del programma quadro è proporzionale al rapporto tra il suo prodotto interno lordo e quello dell'Unione (cfr. allegato).

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Dal 1° gennaio 2007 per tutta la durata del Settimo programma quadro CE quale indicata all'articolo 5 dell'accordo.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica prospettive finanziarie
xx01. 05.03	SNO	SND ¹²	NO	SÌ	SÌ	N. 3

4. SINTESI DELLE RISORSE

¹² Stanziamenti non dissociati.

4.1 Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
---------------	------------	--	------	------	------	------	------	------	------	--------

Spese operative¹³

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a								
Stanziamenti di pagamento (SP)		b								

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento¹⁴

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4	c	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	1,099
---	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a + c	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	1,099
Stanziamenti di pagamento		b + c	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	1,099

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento¹⁵

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,4095
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e	0	0	0	0	0	0	0	

¹³ Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

¹⁴ Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

¹⁵ Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d+ e	0,2155	0,2155	0,2155	0,2155	0,2155	0,2155	0,2155	0,2155	15085
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d+ e	0,2155	0,2155	0,2155	0,2155	0,2155	0,2155	0,2155	0,2155	1,5085

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento	di		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
.....		f								
TOTALE SI comprensivo cofinanziamento	di	a+c+d +e+f								

4.1.2 Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale¹⁶ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3 Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Nota: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

¹⁶ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

Avvertenza:

- Il calcolo è basato sul progetto preliminare di bilancio 2007 per la UE27, in attesa dell'adozione definitiva del bilancio 2007 e della revisione delle basi giuridiche
- I tassi di proporzionalità per gli anni dal 2008 al 2013 saranno parimenti adattati in relazione all'andamento dei PIL al momento della pubblicazione di ogni singolo progetto di bilancio preliminare.

milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio	di Entrate*	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
601.3	<i>Entrate in valore assoluto</i>	0	46,246	50,884	54,783	60,926	68,737	75,583	82,405	439,565
	<i>Variazione delle entrate</i>	Δ								

*** Entrate previste**

(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

4.2 Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Totale risorse umane	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

La presente decisione consentirà a Israele, in quanto paese associato, di partecipare al Settimo programma quadro di ricerca CE e alle attività di ricerca a livello comunitario.

5.2 Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Il finanziamento comunitario è un prerequisito per incoraggiare e agevolare la partecipazione di Israele ai programmi quadro di ricerca.

5.3 Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

L'accordo di associazione dovrebbe consentire a Israele e alla Comunità di trarre mutui benefici grazie all'accesso reciproco ai rispettivi programmi di ricerca.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indicare di seguito la scelta¹⁷ delle modalità di attuazione:

Gestione centralizzata

× diretta da parte della Commissione

indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

Gestione concorrente o decentrata

con Stati membri

con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

(a) Indicatori di efficacia prescelti

- numero di proposte presentate da Israele rispetto al numero di proposte selezionate ai fini del finanziamento sia ai fini di ciascun programma specifico sia per il programma quadro nel suo insieme;

¹⁷ Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

- numero di proposte presentate nell’ambito dei programmi specifici del programma quadro rispetto alla quota relativa della partecipazione di Israele a tali programmi;
- numero di soggetti giuridici israeliani selezionati ai fini del finanziamento nei programmi specifici del programma quadro, rispetto alla partecipazione relativa di Israele a tali programmi specifici.

(b) Rilevazione di informazioni:

Sulla base dei dati relativi ai programmi specifici del programma quadro.

(c) Valutazione generale

Al termine del Settimo programma quadro, la Commissione valuterà tutte le azioni di cooperazione disciplinate dall’accordo.

7. MISURE ANTIFRODE

Quando l’attuazione del programma quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di contributi finanziari a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari. Gli audit finanziari della Comunità saranno effettuati dal suo personale o da esperti contabili riconosciuti conformemente alla legislazione della parte sottoposta all’audit.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee, in tutte le convenzioni di sovvenzione e/o contratti stipulati ai fini dell’attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti n. 2988/95, 2185/96, 1073/99 e 1074/99.

Nelle convenzioni di sovvenzione e/o contratti dovranno essere contemplati in particolare i seguenti punti:

- l’introduzione di clausole contrattuali specifiche per tutelare gli interessi finanziari della Comunità europea mediante l’esecuzione di verifiche e controlli in relazione ai lavori eseguiti;
- il contributo di controlli amministrativi nel settore della lotta antifrode, conformemente ai regolamenti nn. 2185/96, 1073/1999 e 1074/1999;
- l’applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità, volontarie o dovute a negligenza, nell’esecuzione delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti, conformemente al regolamento generale n. 2988/95, compresa la compilazione di una lista nera;
- una clausola che in caso di irregolarità e di frode preveda l’esecutività di eventuali intimazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 256 del trattato CE.

Ispezioni locali verranno svolte dalla Corte dei conti europea.

Infine, l'allegato IV dell'accordo stabilisce che Israele riconosce alla Comunità il diritto di effettuare ispezioni nelle sedi dei soggetti israeliani beneficiari di fondi del programma quadro oltre alla natura esecutiva degli ordini di riscossione e la forza esecutiva delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1 Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari NA

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno n		Anno n + 1		Anno n + 2		Anno n + 3		Anno n + 4		Anno n + 5 e segg.		TOTALE	
			di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale
OBIETTIVO OPERATIVO 1¹⁸																
Azione 1																
Risultato 1																
Risultato 2																
Azione 2.....																
Risultato 1																
Totale parziale Obiettivo 1																
OBIETTIVO OPERATIVO 2																
Azione 1.....																
Risultato 1																
Totale parziale Obiettivo 2																
OBIETTIVO OPERATIVO n																
Totale parziale Obiettivo n.																
COSTO TOTALE																

¹⁸ Quale descritto nella sezione 5.3.

8.2 Spese amministrative

8.2.1 Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Funzionari o agenti temporanei ¹⁹ (XX 01 01)	A*/AD	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	B*, C*/AST								
Personale finanziato ²⁰ con l'art. XX 01 02		0	0	0	0	0	0	0	
Altro personale finanziato ²¹ con l'art. XX 01 04/05		0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

8.2.2 Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

La gestione e l'attuazione dell'associazione di Israele al programma quadro comporterà missioni regolari di esperti e funzionari CE e israeliani.

8.2.3 Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

¹⁹ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

²⁰ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

²¹ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4 Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento
(XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)								
Agenzie esecutive ²²	0	0	0	0	0	0	0	
Altra assistenza tecnica e amministrativa	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	1,099
<i>intra muros</i>								
<i>extra muros</i>								
Totale assistenza tecnica e amministrativa	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	1,099

8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total e
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,4095
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,4095

²² Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

Importo indicato sulla base del costo annuo di un funzionario (tutte le categorie), ad esempio:

$$117\ 000\ \text{euro}/2 = 58\ 500$$

Calcolo – *Personale finanziato con l'art. XX 01 02 NA*

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL E
XX 01 02 11 01 – Missioni								
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze								
XX 01 02 11 03 – Comitati ²³								
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze								
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione								
2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)								
3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)								
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	0	0	0	0	0	0	0	

Calcolo – *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

²³ Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

<p>Allegato Metodo per il calcolo dell'incidenza sulle entrate</p>
--

Il contributo finanziario di Israele al Settimo programma quadro CE è calcolato su base annuale in proporzione o in aggiunta all'importo globale disponibile ogni anno nel bilancio generale dell'Unione europea per gli stanziamenti di impegno necessari per l'attuazione, la gestione e l'esecuzione del Settimo programma quadro CE.

La proporzione in base al quale viene determinato il contributo finanziario di Israele si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo di Israele, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi degli Stati membri dell'Unione europea e di Israele. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici riguardante lo stesso anno della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

Per il 2007 il contributo stimato al Settimo programma quadro sulla base del PIL 2004 è (fonte: Banca mondiale)

PIL 2004 (milioni di euro)

PIL EUR 27	12.787.938,70
PIL Israele	117.548,40
Rapporto	0,910%

Contributo stimato (milioni di euro)

Anno	Dotazione di bilancio	Totale contributo stimato
2007	5.082,008	46,246
Totale	5.082,008	46,246